

TRIBUNALE DI LANCIANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso,

visto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII, ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, da Paola Giancristofaro, nata a Lanciano (CH) il 29 dicembre 1994, residente in Lanciano (CH), Contrada Serroni n. 100, codice fiscale GNCPLA94T69E435R, assistita dall'avv. Barbara Rosati;

vista la relazione del gestore della crisi, dott.ssa Elita Di Croce, redatta ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII, nonché la documentazione allegata e le successive integrazioni;

vista la richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice delegato in data 29 giugno 2026, con la quale è stata evidenziata la necessità di precisare il trattamento della posizione BPER e la compatibilità della proposta con la disciplina del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale;

vista l'integrazione depositata in data 7 luglio 2026, con la quale il gestore ha riproposto il piano definitivo, dando atto della situazione debitoria aggiornata, del fabbisogno familiare, della capacità reddituale disponibile e delle modalità di esecuzione della proposta;

OSSERVA

La ricorrente propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, rappresentando una situazione di sovraindebitamento riconducibile, in sintesi, alla sopravvenuta impossibilità di sostenere, con il solo reddito da lavoro part-time e con il carico esclusivo del figlio minore convivente, le obbligazioni assunte in relazione al mutuo ipotecario cointestato con l'ex compagno e alla successiva esposizione derivante dal contenzioso con il medesimo.

Dalla relazione OCC e dalla successiva integrazione emerge che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla medesima e dal figlio minore; la ricorrente svolge attività di lavoro dipendente part-time al 60% presso Sangro Mense S.r.l. dal 16 maggio 2020 e percepisce, secondo quanto attestato, un reddito medio mensile di euro 980,00, oltre ad assegno unico INPS di circa euro 200,00, per entrate mensili complessive pari a euro 1.180,00.

La ricorrente risulta proprietaria dell'immobile di residenza sito in Lanciano (CH), Contrada Serroni n. 100, censito al foglio 4, particella 762, subalterno 6, categoria A/2, ricevuto in donazione in data 24 luglio 2015, e non risulta titolare di ulteriori immobili né di automezzi.

POSIZIONE DEBITORIA INDICATA NELL'ATTESTAZIONE

La relazione del gestore riporta la seguente esposizione debitoria complessiva, con indicazione del grado del credito:

CREDITORE	AMMONTARE	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Agenzia delle Entrate	€ 258,75		€ 258,75	
BPER	€ 63.872,86		€ 63.872,86	
Zerlenga Daniele	€ 8.981,62			€ 8.981,62
Avv. Rosati	€ 2.188,68	€ 1.094,34	€ 1.094,34	
OCC	€ 4.171,23	€ 4.171,23		
TOTALE	€ 79.473,14	€ 5.265,57	€ 65.225,95	€ 8.981,62

In particolare, il credito di Agenzia delle Entrate è indicato in euro 258,75; il credito BPER in euro 63.872,86; il credito di Zerlenga Daniele in euro 8.981,62 quale credito chirografario, già parzialmente inciso da accantonamenti in sede di pignoramento presso terzi; le competenze dell'avv. Rosati in euro 2.188,68, ripartite tra prededuzione e privilegio; il compenso OCC in euro 4.171,23 in prededuzione.

SULLA POSIZIONE DEL MUTUO IPOTECARIO BPER

Particolare considerazione merita la posizione debitoria relativa al mutuo ipotecario BPER, gravante sull'abitazione principale della ricorrente.

Dalla documentazione acquisita e dalle precisazioni rese dal gestore della crisi emerge che il finanziamento risulta cointestato alla ricorrente ed al sig. Zerlenga Daniele, originariamente tenuti a contribuire al pagamento delle rate. La situazione di difficoltà è insorta allorché il coobbligato ha cessato di contribuire stabilmente al rimborso del mutuo, con conseguente aggravio dell'esposizione economica della ricorrente, rimasta di fatto onerata del sostegno del rapporto unitamente alle ulteriori esigenze di mantenimento del nucleo familiare.

Risulta tuttavia dirimente che l'istituto mutuante non abbia dichiarato la decadenza dal beneficio del termine né la risoluzione del contratto di mutuo, sicché permane in essere l'originario rapporto negoziale assistito da piano di ammortamento ancora efficace. Dalla relazione OCC emerge, inoltre, che la ricorrente ha proseguito nel pagamento della quota di propria spettanza, manifestando la volontà di conservare il rapporto e di regolarizzare progressivamente l'arretrato.

In tale contesto non ricorre l'ipotesi tipica disciplinata dall'art. 67, comma 5, CCII, norma che presuppone la necessità di autorizzare la prosecuzione del mutuo ipotecario sull'abitazione principale in presenza di rate scadute e di esigenza di rimessione in termini del debitore rispetto ad un rapporto già compromesso dall'inadempimento. Nel caso di specie, invece, non risultando dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e non essendo venuto meno il piano di ammortamento, il credito dell'istituto mutuante non viene falcidiato né assoggettato ad una modifica coattiva del rapporto contrattuale.

Ne consegue che il piano può legittimamente prevedere il rimborso dello scaduto secondo i tempi di esecuzione della procedura e, contestualmente, la prosecuzione del pagamento delle rate correnti secondo l'originario ammortamento, trattandosi non già di moratoria ultrabiennale o di ristrutturazione forzata del credito ipotecario, bensì di regolarizzazione dell'arretrato maturato con conservazione del rapporto negoziale in essere.

Tale soluzione risulta coerente con la finalità conservativa perseguita dal Codice della crisi in relazione all'abitazione principale del consumatore. La giurisprudenza di merito ha del resto valorizzato la possibilità di prosecuzione del mutuo ipotecario sull'abitazione principale anche in ipotesi più gravi, nelle quali il contratto era già stato dichiarato risolto ed era pendente procedura esecutiva immobiliare, riconoscendo al giudice della procedura il potere di consentire la rimessione in termini per il pagamento delle rate scadute e la prosecuzione dell'ammortamento. A maggior ragione, tale approdo deve ritenersi praticabile quando, come nel caso in esame, il rapporto contrattuale è ancora in essere, la banca non ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e la ricorrente ha continuato ad adempiere, nei limiti della propria quota e delle proprie possibilità economiche.

La posizione BPER deve dunque essere intesa nel senso che il piano disciplina il recupero dell'arretrato maturato, nei tempi compatibili con la sostenibilità economica della proposta, ferma la prosecuzione del pagamento delle rate correnti secondo il piano di ammortamento, senza falcidia del credito ipotecario e senza alterazione coattiva del rapporto di mutuo.

FABBISOGNO FAMILIARE E RISORSE DESTINATE AL PIANO

Il gestore indica entrate medie mensili pari a euro 1.180,00, composte da stipendio medio mensile di euro 980,00 e assegno unico INPS di circa euro 200,00. Il fabbisogno familiare mensile viene quantificato in euro 730,00, con residuo disponibile pari a euro 450,00.

DATO	IMPORTO/INDICAZIONE
Numero componenti nucleo familiare	2
Reddito medio mensile	€ 1.180,00
Spese mensili necessarie al sostentamento	€ 730,00
Residuo disponibile	€ 450,00
Quota ipotizzata per rinegoziazione mutuo	€ 250,00
Quota destinata al piano	€ 200,00

La proposta, nella formulazione integrativa, prevede il versamento di euro 200,00 mensili per sessanta mesi, pari a euro 12.000,00, oltre all'eventuale fondo spese indicato dal gestore, con destinazione prioritaria al pagamento dei crediti prededucibili e privilegiati e soddisfacimento del credito chirografario nella percentuale proposta.

SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 67 CCII, la domanda deve essere corredata dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, della consistenza e composizione del patrimonio, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli stipendi e delle altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

Nel caso di specie, la relazione OCC attesta la completezza e attendibilità della documentazione prodotta, avendo il gestore acquisito, tra l'altro, documentazione reddituale, patrimoniale, bancaria, fiscale, ipotecaria, catastale, documentazione relativa al pignoramento in corso, visure e precisazioni dei creditori.

L'OCC ha altresì indicato le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, la valutazione della documentazione depositata e i costi presunti della procedura, nei termini richiesti dall'art. 68 CCII.

SUI REQUISITI SOGGETTIVI

La ricorrente è persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e può pertanto essere qualificata consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII.

Dalla relazione non risultano precedenti esdebitazioni ostative nei cinque anni anteriori alla domanda né precedenti benefici dell'esdebitazione per due volte; non risultano, altresì, elementi specifici idonei a fondare, allo stato, una valutazione di determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII.

SULLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E SULLA FATTIBILITÀ

Il ricorso, come integrato, risulta corredato dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ritenuta dal gestore completa e attendibile. La proposta appare ammissibile nella misura in cui venga letta nei termini sopra chiariti, cioè con regolazione della posizione BPER mediante pagamento dello scaduto nei tempi di

piano e prosecuzione del pagamento delle rate correnti secondo ammortamento, senza falcidia del credito ipotecario e senza modifica coattiva del rapporto di mutuo.

Ferma tale precisazione, la quota mensile offerta e la durata del piano risultano prospettate in coerenza con il reddito disponibile, dedotto il fabbisogno familiare indicato dal gestore, e con l'obiettivo di consentire il pagamento dei costi di procedura, dei crediti prededucibili e privilegiati e della quota proposta per il creditore chirografario.

SULLE MISURE PROTETTIVE

Tenuto conto dell'esistenza di procedure esecutive e, in particolare, del pignoramento presso terzi incidente sullo stipendio della ricorrente, nonché della necessità di preservare la fattibilità della proposta, ricorrono i presupposti per disporre, nei limiti richiesti e funzionali alla procedura, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente sino alla conclusione del procedimento, salve le ulteriori determinazioni in sede di omologa e ferma la posizione BPER nei termini sopra precisati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII,

DICHIARA

ammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Paola Giancristofaro, c.f. GNCPLA94T69E435R, nei termini e con le precisazioni di cui in motivazione, e in particolare quanto alla posizione BPER con previsione del rimborso dello scaduto secondo i tempi del piano e contestuale prosecuzione del pagamento delle rate correnti secondo l'originario piano di ammortamento, non risultando dichiarata la decadenza dal beneficio del termine né la risoluzione del contratto di mutuo;

DISPONE

- che il ricorso, la relazione dell'OCC e le successive integrazioni vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano;
- che l'OCC dia comunicazione del presente provvedimento, del ricorso, della relazione e delle integrazioni a tutti i creditori entro trenta giorni;
- che i creditori, ricevuta la comunicazione, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avviso che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ciascun creditore possa presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC indicato nella comunicazione;
- il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, nei limiti necessari alla conservazione dell'integrità del patrimonio e alla verifica della fattibilità del piano, sino alla conclusione del procedimento e salve ulteriori determinazioni;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'OCC.

Lanciano, 27 luglio 2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso